

# Statuti

## I. Nome, forma giuridica, sede

### Art. 1

<sup>1</sup> Sotto il nome "Associazione Svizzera Amici del Presepio" viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile.

<sup>2</sup> Sono in vigore le disposizioni legale per quanto nessun altro accordo è preso.

<sup>3</sup> La designazione delle persone utilizzate in questi statuti sono valide sia per la forma femminile che per quella maschile.

### Art. 2

<sup>1</sup> L'associazione è a tempo indeterminato. Ha la sua sede presso la residenza del Presidente.

## II. Scopo dell'Associazione

### Art. 3

<sup>1</sup> L'associazione

- contribuisce alla promozione, alla diffusione e alla ricerca sul presepio in famiglia e nella società a
- riassume persone di tutte confessioni insieme, che sono interessati al presepio, sia per motivi religiosi, artistici, folcloristici, educativi o altri.
- È politicamente e confessionale neutrale.

<sup>2</sup> A questo scopo, l'associazione opera le seguenti attività:

- pubblica la rivista dell'associazione (Gloria) e altre pubblicazioni sul tema "Presepio"
- Organizza viaggi e mostre
- Gestisce un sito web
- Può incoraggiare e promuovere ricerche appropriate
- Può svolgere altre attività.

### Art. 4

<sup>1</sup> L'associazione è membro dell'Associazione Mondiale degli Amici del Presepio, la «Universalis Foederatio Praeseptica» (UN-FOE-PRAE).

<sup>2</sup> Può anche essere membro di associazione presepi stranieri.

## III. Soci

### Art. 5

<sup>1</sup> L'associazione comprende le seguenti categorie:

- soci singoli
- coppie
- soci onorari (free membri)
- soci collettivi (un voto).

### Art. 6

<sup>1</sup> Ciascuno può diventare membro che richiede l'ammissione al comitato. Sull'accettazione decide il comitato. Il comitato informa l'assemblea generale.

### Art. 7

<sup>1</sup> L'appartenenza scade:

- per persone fisiche, attraverso dimissione, espulsione o decesso
- per membri collettivi attraverso dimissione, espulsione e risoluzione

### Art. 8

<sup>1</sup> Recesso è possibile alla fine dell'anno finanziario.

<sup>2</sup> La lettera di dimissione deve essere inviata il 31 ottobre al più tardi, per iscritto al Presidente o all'amministrazione dei membri.

<sup>3</sup> Soci partendo devono pagare la tassa per l'anno in corso. Con l'uscita perde tutti i diritti e richieste ai beni dell'associazione.

<sup>4</sup> Il trasferimento di una categoria di appartenenza ad un'altra può avvenire in qualsiasi momento.

### Art. 9

Il Comitato può, in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata, escludere un socio se il suo comportamento contravviene ai statuti. Se un membro dopo multiple ammonizioni non paga la tassa sociale può anche essere escluso.

Il membro può fare una richiesta di riconsiderazione per l'Assemblea Generale. La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva.

### Art. 10

Come socio onorario possono essere nominati all'Assemblea Generale persone su richiesta del comitato esecutivo, che si sono fatti servizi straordinariamente eccezionali per l'associazione.

Ogni membro può presentare proposte al comitato esecutivo.

## IV. Diritti e doveri

### Art. 11

- <sup>1</sup> Ogni membro riceve i messaggi del comitato e dell'associazione.
- <sup>2</sup> Possiede il diritto di voto all'assemblea generale. Deve rispettare gli statuti e le decisioni dell'associazione e deve promuovere il benessere della associazione.

### Art. 12

- <sup>1</sup> I soci - ad eccezione soci d'onore- sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- <sup>2</sup> L'importo dell'annata è, su richiesta del comitato, fissato annualmente tramite Assemblea Generale.

## V. Organi Istituzionali

### Art. 13

- <sup>1</sup> Gli organi dell'associazione sono
  - A. Assemblea generale
  - B. Comitato Esecutivo
  - C. Organo di controllo

### A. L'Assemblea Generale

#### Art. 14

- <sup>1</sup> L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. È composto dai membri. L'assemblea generale ordinaria di solito si svolge il sabato prima della 1° domenica di Avvento.

#### Art. 15

- <sup>1</sup> L'assemblea generale ordinaria è responsabile delle seguenti operazioni:
  - Elezione degli scrutatori
  - Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
  - Accettazione della relazione annuale del presidente
  - Approvazione del bilancio dell'associazione
  - Accettazione del rapporto del organo di controllo e scarico al tesoriere e al comitato
  - Fissazione delle quote annuali
  - Elezione del presidente e del comitato (ogni tre anni)

- Elezione del organo di controllo (ogni tre anni)
- Onoranza
- Informazioni sulle prossime attività
- Revisione degli statuti
- Richieste del comitato esecutivo e dei membri
- Varie

### Art. 16

- <sup>1</sup> I membri sono invitati dal comitato per iscritto almeno quattro settimane prima all'assemblea generale, allegando l'ordine del giorno.
- <sup>2</sup> Ogni membro ha diritto di presentare proposte. Queste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della riunione per iscritto al Presidente.

### Art. 17

- <sup>1</sup> La convocazione di una assemblea straordinaria può essere richiesta dal comitato o da un decimo dei membri votanti sotto il nome dei punti all'ordine del giorno da trattare.

### Art. 18

- <sup>1</sup> L'assemblea generale è atto a deliberare indipendente dal numero dei presenti. Tutti i soci hanno il diritto di votare e sono eleggibili.
- <sup>2</sup> Ogni membro dispone di un voto. Una supplenza è esclusa.

### Art. 19

- <sup>1</sup> Gli affari dell'associazione e le elezioni sono decise in votazione aperta in quanto non è approvato una votazione o elezione segreti.
- <sup>2</sup> Le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei membri presenti. Escluso sono revisioni degli statuti (vedi art. 33) e la risoluzione/fusione (vedi art. 34).
- <sup>3</sup> Nelle elezioni nel primo scrutinio è necessario l'assoluto, nel secondo turno è necessario il relativo dei voti presenti.

## B. Comitato

### Art. 20

- <sup>1</sup> Il comitato viene eletto per un periodo di tre anni.
- <sup>2</sup> Si compone di:
  - Presidente
  - Vice presidente
  - Altri 4-8 membri.

<sup>3</sup> Con l'eccezione del Presidente, il consiglio si costituisce da solo. I suoi membri sono rieleggibili.

<sup>4</sup> Il comitato è atto a deliberazione con la maggioranza dei membri presenti.

<sup>5</sup> Il comitato organizza il suo lavoro in una descrizione del lavoro.

<sup>6</sup> Il comitato esecutivo si riunisce quando il presidente o almeno 3 membri del comitato lo rendono necessario.

#### **Art. 21**

<sup>1</sup> I compiti del comitato sono i seguenti:

- gestione generale dell'Associazione in accordo con statuti e regolamenti
- la rappresentanza esterna
- eseguire i conti
- creazione del bilancio annuale
- pubblicazione del giornale dell'associazione
- impostazione di una strategia dell'associazione
- organizzazione e conduzione di escursioni e viaggi
- eseguire un sito web
- progettazione e realizzazione di altre attività.

#### **Art. 22**

<sup>1</sup> Il presidente e il segretario firmano collettivamente.

<sup>2</sup> Per titoli di investimento, il presidente e il tesoriere firmano collettivamente.

<sup>3</sup> Per il pagamento, giro e il conto corrente del tesoriere firma individuale.

#### **Art. 23**

<sup>1</sup> Per compiti speciali il comitato può formare commissioni speciali.

### **C. Conti**

#### **Art.24**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti e un sostituto per il periodo di tre anni.

#### **Art. 25**

<sup>1</sup> I revisori esaminano il bilancio e il bilancio dell'associazione, tutti i fondi, in contanti e conti.

<sup>2</sup> Creano su una relazione scritta e fanno le opportune proposte all'assemblea generale.

### **VI. Gestione**

#### **Art. 26**

<sup>1</sup> A proposito di tutte le riunioni e incontri, un verbale deve essere mantenuto.

#### **Art. 27**

<sup>1</sup> L'associazione gestisce un archivio per la memorizzazione di tutti i documenti e gli oggetti importanti.

### **VII. Finanza**

#### **Art. 28**

<sup>1</sup> L'anno dell'associazione chiude il 31 ottobre.

#### **Art. 29**

<sup>1</sup> Le entrate dell'associazione sono costituite, tra l'altro, da:

- le quote annuali
- proventi da attività dell'associazione
- utili delle manifestazioni, contributi volontari e donazioni, contributi sussidi e altri benefici.

#### **Art. 30**

<sup>1</sup> Le spese della associazione consistono u.a. da:

- costi amministrativi
- i costi di organizzazione di eventi
- i costi di stampa
- contributi di supporto all'Associazione Mondiale degli Amici del Presepio, la «Universalis Foederatio Praesepistica»
- Ulteriori costi decisi dal Consiglio in accordo con le spese di bilancio.

#### **Art. 31**

<sup>1</sup> Il Consiglio decide in merito alla richiesta del Tesoriere sugli investimenti di ogni segmento in titoli negoziabili.

#### **Art. 32**

<sup>1</sup> L'associazione è responsabile con tutti i suoi beni.

È esclusa la responsabilità personale dei soci, tranne quando gli atti criminali.

## VIII. Audit e normative di disposizione

### Art. 33

<sup>1</sup> Cambiamenti degli statuti possono essere effettuati solo in assemblea con 2/3 dei membri votanti presenti.

<sup>2</sup> Il testo degli emendamenti deve essere inviato con l'invito.

### Art. 34

<sup>1</sup> Dissoluzione o fusione possono essere decise solo tramite un'assemblea generale straordinaria appositamente convocata. Per questo, è necessaria la presenza di 2/3 dei membri registrati.

<sup>2</sup> Se il quorum necessario, non è raggiunto, il Consiglio convoca una seconda Assemblea Generale entro tre mesi. Qui i membri presentano una maggioranza di due terzi decidere.

### Art. 35

<sup>1</sup> In caso di una risoluzione dell'associazione a deliberazione del comitato il capitale deve essere consegnato fiducialmente a una organizzazione o istituzione con sede in Svizzera con un interesse per presepio.

<sup>2</sup> Se si costituisce entro cinque anni una associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti Codice Civile con lo stesso scopo, egli può rivendicare i beni. In caso contrario, dopo il periodo di cinque anni l'istituzione che ha il patrimonio dell'Associazione tenutasi a fiducia, possiede del capitale.

### Art. 36

<sup>1</sup> Il presente statuto è stato approvato in assemblea generale il 28 novembre 2015 a Diepoldsau ed entra in vigore immediatamente. Sostituisce quello del 7 dicembre 1996.

<sup>2</sup> È disponibile in quattro lingue nazionali. Decisivo è il testo tedesco.

Diepoldsau, 28 novembre 2015:


Per l'Associazione svizzera degli Amici del Presepio:

Il Presidente:

La Segretaria:

Dr. Josef Brülisauer

Eugenia Bolli



**Schweizerische Vereinigung der Krippenfreunde**

**Association suisse des Amis de la Crèche**

**Associazione svizzera Amici del Presepio**

**Associazion svizra dals Amis dals Parsepen**

**Statuti**